

COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

XXXII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 LUGLIO 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
Senatore BRASCHI: Provvedimenti in favore dei danneggiati dal terremoto del 4 luglio 1952, in provincia di Forlì. (<i>Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato</i>). (1490)	293
PRESIDENTE	293, 294, 295
FRANZO, <i>Relatore</i>	294
MASSOLA	295
FERRARI RICCARDO.	295
Proposte di legge (<i>Rimessione all'Assemblea</i>):	
Senatore CARELLI ed ELIA: Apporto di nuovi fondi alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina. (<i>Approvata dal Senato</i>). (1548)	295
PRESIDENTE	295
Senatore STURZO: Provvedimenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina. (<i>Approvata dal Senato</i>). (1549)	295
PRESIDENTE	295

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del Senatore Braschi: Provvedimenti in favore dei danneggiati dal terremoto del 4 luglio 1952, in provincia di Forlì. (*Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato*). (1490).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge del senatore Braschi, concernente: « Provvedimenti in favore dei danneggiati dal terremoto del 4 luglio 1952, in provincia di Forlì », già approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 16 dicembre 1954, e già discussa dalla nostra Commissione nelle sedute del 9 e 23 giugno, e 21 luglio 1954, e del 25 marzo, 15 giugno e 26 luglio 1955.

Ho già comunicato alla Commissione, nella precedente seduta, che la IV Commissione (Finanze e tesoro) interpellata per il parere, si era espressa — in sede di Sottocommissione — in senso contrario alla proposta di legge in esame.

Ho, inoltre, comunicato, nella suddetta seduta, di aver inviato una lettera al Presidente di quella Commissione, onorevole Castelli Avolio, pregandolo di volere invitare la Commissione stessa a prendere in esame — in sede plenaria — la proposta di legge medesima, tenendo presente che, in alcuni precedenti provvedimenti legislativi, era già stato previsto un aumento di quel contributo del 33-38 per cento previsto dall'articolo 43 della legge di bonifica.

In questo momento, ho avuto notizia che la IV Commissione — riesaminata in sede

La seduta comincia alle 9,15.

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1955

plenaria la proposta di legge — si è espressa nuovamente in senso contrario.

Pertanto, se la nostra Commissione si dimostrasse ancora una volta favorevole al provvedimento, a norma del regolamento, la discussione dovrebbe essere rinviata alle Commissioni riunite, oppure rinnessa all'Assemblea.

FRANZO, *Relatore*. Ricordo di aver già svolto, in una precedente seduta, la relazione su questa proposta di legge.

Di fronte alla comunicazione testé fatta dal nostro Presidente, rilevo che l'articolo 40 del regolamento della Camera dice, tra l'altro: « Nel caso che la Commissione competente (la nostra, in questo caso) non ritenga di aderire al parere della Commissione finanze e tesoro, e questa insista (il Presidente ci ha comunicato che la IV Commissione insiste nel suo parere contrario), a giudizio del Presidente della Camera, o si procederà a Commissioni riunite per l'esame degli articoli concernenti le conseguenze finanziarie, ovvero sarà deferito all'esame dell'Assemblea l'intero disegno di legge ».

Il regolamento, quindi, parla di « conseguenze finanziarie », e qui, sia pure indirettamente, esse ci sono. Ora, a meno che la nostra Commissione voglia aderire al parere della IV Commissione — e in questo caso dovremmo modificare sostanzialmente la proposta Braschi — non c'è altro da fare che invitare il Presidente della Camera a deferire l'esame della proposta alle Commissioni riunite (Finanze e tesoro e Agricoltura).

PRESIDENTE. E, però, opportuno che la Commissione dell'agricoltura si pronuncii sul merito del provvedimento.

Come ricordò, a suo tempo, il relatore onorevole Franzo, si tratta di un provvedimento straordinario. In una certa zona della provincia di Forlì, il 4 luglio del 1952, avvenne un terremoto, che provocò delle distruzioni notevoli. Trattandosi di una zona agricola, le distruzioni maggiori avvennero nel settore dell'agricoltura, costituito generalmente da piccole proprietà contadine. Sono stati distrutti molti fabbricati rurali, i quali, da allora, non sono stati ricostruiti per diverse ragioni: prima di tutto perché i contadini non avevano mezzi propri; poi, perché quelli che lo Stato pone a disposizione, in questi casi, sono molto limitati.

Le norme generali sono quelle contenute nella legge di bonifica, all'articolo 43, in cui è stabilito che lo Stato concorre con un contributo che può andare dal 33 al 38 per cento, secondo le zone d'Italia; nel Nord 33, nel Mezzogiorno 38.

D'altra parte, gli stanziamenti nel bilancio dell'agricoltura, per questa voce, sono molto limitati.

Il senatore Braschi, considerato che non riesce a ricostruire queste abitazioni rurali, ha presentato la proposta di legge oggi al nostro esame, nella quale si prevede un contributo del 60 per cento della spesa che debbono sostenere questi contadini per la riedificazione delle loro case rurali.

La IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) obietta che si viene, così, ad introdurre un principio che si discosta dalle leggi generali, le quali stabiliscono percentuali minori, principio che potrebbe, poi, essere invocato tutte le volte che avessero a verificarsi fatti analoghi.

Io ho ricordato, nella lettera diretta al Presidente della IV Commissione — di cui ho dato lettura nella precedente seduta — che, per i fabbricati rurali distrutti per eventi bellici, la legge del 1946 ha elevato il contributo dello Stato fino al 60 per cento. Ho anche ricordato che, in occasione dei grandi disastri del Polesine, della Calabria e del Salernitano, la partecipazione dello Stato alle opere di ricostruzione è stata molto superiore, arrivando fino all'80 per cento. Mi sembrava, quindi, che la misura del 60 per cento potesse essere accettabile.

Ma la IV Commissione ha ritenuto di mantenere fermo il proprio punto di vista, anche perché, nell'ultimo comma dell'articolo 1, è prevista la copertura, mediante prelievo, di 150 milioni — 50 milioni all'anno — dallo stanziamento iscritto nel bilancio dell'agricoltura e delle foreste per le spese relative a sussidi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario.

Se ho ben capito, presenziando alla discussione presso la IV Commissione, questa ritiene che, dal punto di vista formale, ciò non sia regolare; infatti, dato che le leggi di bilancio danno una certa destinazione, sia pure generica, alle somme stanziare per le singole voci (in questo caso: opere di miglioramento fondiario), si deve ritenere che un'altra legge non possa dare una particolare destinazione a somme che ne hanno una più generale.

Comunque, a noi interessa la parte sostanziale della proposta di legge; cioè, considerare se convenga venire incontro alle esigenze di quei contadini che non sono riusciti a ricostruire le loro abitazioni, perché non ne hanno i mezzi.

È questo, perciò, il punto che dobbiamo particolarmente esaminare. Se decideremo favorevolmente — naturalmente sospendendo

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1955

la votazione a scrutinio segreto — il Presidente della Camera deciderà in merito.

Prego, quindi, gli onorevoli colleghi di esprimere il loro pensiero al riguardo.

MASSOLA. Io vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che i terremoti nelle campagne hanno spesso l'effetto di mettere a terra — nel vero senso della parola — i contadini. Ora, mentre per i centri urbani vi sono delle leggi che provvedono largamente, per i fabbricati rurali non c'è alcuna legge in favore.

Ritengo, perciò, che questa legge speciale, a parte la quota del 60 per cento, sia più che giusta e legittima, e che spetti proprio al Ministero dell'agricoltura di occuparsi della questione, dato che il Ministero dei lavori pubblici, infatti, afferma che essa non rientra nella sua competenza.

Concordo, quindi, con questa proposta di legge; ritengo che essa debba essere senz'altro approvata e che si debba insistere presso la IV Commissione (Finanze e tesoro) affinché modifichi la propria determinazione.

Si porrà, così, in essere un modo concreto di aiutare i contadini, i quali già sono sommersi da tante altre difficoltà, e — in pari tempo — si creerà un mezzo per facilitare il ripopolamento delle campagne.

PRESIDENTE. Desidero ricordare le leggi emanate per venire incontro ai danni provocati dai gravi disastri verificatisi in questi ultimi anni in Italia, menzionando, in modo particolare, la ricostruzione e riparazione dei grandi fabbricati e manufatti rurali. La legge speciale per il Polesine prevedeva il 67 per cento per le piccole aziende, percentuale che, nelle leggi successive, è stata elevata all'80 per cento.

FERRARI RICCARDO. Sono favorevole alla proposta di legge, anche in relazione a quello che è stato predisposto a favore del Polesine, della Calabria e del Salernitano.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare e se la Commissione è concorde, può rimanere stabilito che la Commissione stessa si è dichiarata favorevole all'approvazione della proposta di legge nel testo approvato dal Senato. Comunicherò tale intendimento della Commissione al Presidente della Camera, onde egli decida, a norma di regolamento.

(Così rimane stabilito).

Rimessione all'Assemblea della proposta di legge d'iniziativa dei Senatori Carelli ed Elia: Apporto di nuovi fondi alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina. (Approvata dal Senato). (1548).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge dei senatori Carelli ed Elia, concernente: « Apporto di nuovi fondi alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina », già approvata dal Senato, nella seduta del 24 marzo 1955.

Avverto che, a norma dell'articolo 40 del regolamento, è stata presentata al Presidente della Camera richiesta di rimessione della discussione in Aula, firmata da un decimo dei componenti della Camera dei Deputati.

Pertanto, la discussione della proposta di legge stessa è rinviata e la medesima sarà iscritta all'ordine del giorno di questa Commissione in sede referente.

Rimessione all'Assemblea della proposta di legge d'iniziativa del Senatore Sturzo: Provvedimenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina. (Approvata dal Senato). (1549).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge del senatore Sturzo, concernente: « Provvedimenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina », già approvata dal Senato, nella seduta del 14 marzo 1955.

Avverto che, a norma dell'articolo 40 del regolamento, è stata presentata al Presidente della Camera richiesta di rimessione della discussione in Aula, firmata da un decimo dei componenti della Camera dei deputati.

Pertanto, la discussione della proposta di legge stessa è rinviata e la medesima sarà iscritta all'ordine del giorno di questa Commissione in sede referente.

La seduta termina alle 10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI